

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1057

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**PICCOLOTTI, BONELLI, BORRELLI, DORI, EVI, FRATOIANNI, GHIRRA,
GRIMALDI, MARI, ZANELLA, ZARATTI**

Disposizioni concernenti il concorso statale al finanziamento della spesa per la partecipazione a viaggi di istruzione e la fornitura gratuita dei libri di testo

Presentata il 29 marzo 2023

ONOREVOLI COLLEGHI! — I viaggi di istruzione, comunemente chiamati gite scolastiche, stanno diventando troppo costosi per molte famiglie, ormai già da diverso tempo. Quest'anno, a causa dei rincari generalizzati, gli operatori turistici hanno aumentato i prezzi dei viaggi d'istruzione, creando una spaccatura all'interno delle classi tra studenti che possono permettersi di partecipare e studenti che non possono.

I viaggi di istruzione o visite didattiche sono parte dell'offerta formativa, non sono un momento di svago. Sono un momento di istruzione ed educazione, nel quale si va a visitare una località che presenta vari elementi di interesse. Può essere un luogo artistico o un luogo di rilevanza storica o un luogo di rilevanza sociale.

L'articolo 34 della Costituzione definisce la scuola aperta a tutti. Ciò implica che deve offrire veramente a ogni studente le stesse opportunità. Tra queste di sicuro vanno comprese anche le uscite didattiche. Ma questi viaggi spesso non sono per tutti, soprattutto a causa dei loro costi. Alcuni istituti scelgono di partecipare a viaggi di istruzione che prevedano destinazioni in Italia, generalmente più economiche — anche se si parla comunque di una spesa di 400 euro per una gita — e che siano più vicine ai bisogni degli studenti meno abbienti. Una soluzione che prevede, a volte, anche viaggi più brevi. Altre scuole, invece, mettono a disposizione delle famiglie un « Fondo di solidarietà » per sostenere la partecipazione degli studenti alle iniziative didattiche.

Lasciare ai singoli istituti l'onere di stabilire come gestire questo problema non garantisce il diritto allo studio dei ragazzi e incrementa le differenze.

La presente proposta di legge si compone di 3 articoli.

L'articolo 1 prevede l'istituzione del Fondo di solidarietà per i viaggi di istruzione nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito che lo ripartisce, sulla base dell'indice di disagio sociale, tra i diversi istituti di scuola secondaria di secondo grado. Le scuole devono permettere a tutti gli studenti che vogliono prendere parte ai viaggi di istruzione di potervi partecipare e, a questo scopo, si prevede che possano fruire della parte loro spettante del Fondo e, a valere su tali risorse, erogare contributi per gli studenti con un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 35.000 euro, garantendo la gratuità del viaggio agli studenti con ISEE inferiore ai 7.500 euro. Per consentire agli studenti con disabilità di prendere parte al viaggio di istruzione, gli istituti scolastici possono utilizzare la parte del fondo loro spettante per garantire la presenza degli assistenti all'autonomia e alla comunicazione e l'utilizzo di mezzi di trasporto idonei a permettere ai ragazzi con disabilità di viaggiare. Se il Fondo non dovesse essere sufficiente a coprire tutte le domande, il consiglio di istituto può deliberare di utilizzare contributi volontari delle famiglie. Il relativo onere viene compensato dal maggior gettito derivante dalla previsione dell'immediata entrata in vigore della tassa sulle bevande zuccherate (*Sugar tax*).

L'articolo 2 estende l'utilizzo della « Carta della cultura Giovani » ai viaggi di istruzione. La legge di bilancio 2023, pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 29 dicembre 2022 e in vigore dal 1° gennaio 2023, con il comma 630, ha sostituito, a decorrere dal 2023, la Carta elettronica legata al *bonus cultura ai giovani* (cosiddetta « 18app ») con due nuovi strumenti: la « Carta della cultura Giovani » e la « Carta del merito ». La « Carta della cultura Giovani » è destinata a

tutti i residenti nel territorio nazionale in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validità, appartenenti a nuclei familiari con ISEE non superiore a 35.000 euro, ed è assegnata e utilizzabile nell'anno successivo a quello del compimento del diciottesimo anno di età. Può essere utilizzata per l'acquisto di biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo; libri, abbonamenti a quotidiani e periodici anche in formato digitale; musica registrata, prodotti dell'editoria audiovisiva; titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali; nonché per sostenere i costi relativi a corsi di musica, di teatro, di danza o di lingua straniera. La novella di cui all'articolo 2 aggiunge a questo elenco anche i viaggi di istruzione.

L'articolo 3 prevede l'estensione della gratuità dei libri di testo per tutti gli studenti che frequentano fino all'ultimo anno di obbligo scolastico e appartenenti a nuclei familiari con ISEE fino a 35.000 euro. Secondo quanto previsto dall'articolo 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono i comuni a provvedere, attraverso le risorse statali, alla copertura delle spese per l'acquisto dei libri di testo per gli studenti meno abbienti delle scuole dell'obbligo e secondarie superiori. La definizione delle modalità di ripartizione di tali risorse tra i comuni spetta alle singole regioni. Ciò implica una totale disomogeneità nella distribuzione geografica: si va dai 200 euro di alcune regioni agli 800 euro di altre, da tetti ISEE di 10.000 euro per alcune regioni a tetti ISEE di 30.000 euro per altre, e ci sono situazioni dove, a novembre 2022, regioni ed enti locali non avevano ancora iniziato il percorso di assegnazione. Poiché si ritiene necessario superare i divari e le disuguaglianze tra studenti, appare fondamentale adottare misure omogenee per l'accesso alla gratuità dei libri di testo e per garantire a tutti i giovani il diritto allo studio.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione del Fondo di solidarietà per i viaggi di istruzione)

1. Al fine di assicurare la partecipazione degli studenti ai viaggi di istruzione organizzati dagli istituti di scuola secondaria di secondo grado è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, il Fondo di solidarietà per i viaggi di istruzione, alimentato dalle maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui al comma 6, da ripartire tra i diversi istituti sulla base dell'indice di disagio sociale. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i termini, i piani di ripartizione e le modalità di erogazione agli istituti delle risorse del Fondo di cui al presente comma.

2. Gli istituti scolastici devono consentire a tutti gli studenti di partecipare ai viaggi di istruzione e contribuire, attraverso le risorse del Fondo di cui al comma 1 agli stessi erogate, ai viaggi di istruzione degli studenti appartenenti a nuclei familiari con indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 35.000 euro, rispettando le disposizioni in materia di tutela della riservatezza degli studenti che fanno richiesta del contributo. Per gli studenti appartenenti a nuclei familiari con ISEE inferiore a 7.500 euro i viaggi di istruzione sono gratuiti.

3. I consigli di istituto, con apposito regolamento, stabiliscono le modalità per l'utilizzo delle risorse del Fondo di cui al comma 1 attribuite all'istituto, prevedendo altresì le modalità di presentazione della domanda e dell'attestazione ISEE.

4. Ove le risorse attribuite all'istituto non siano sufficienti a coprire tutte le domande, le stesse possono essere incrementate con contributi volontari raccolti tra le famiglie, a seguito di apposita delibera del consiglio di istituto.

5. Al fine di garantire la partecipazione ai viaggi di istruzione degli studenti con disabilità, gli istituti scolastici possono utilizzare le risorse del Fondo di cui al comma 1 loro attribuite per garantire la presenza degli assistenti all'autonomia e alla comunicazione e l'utilizzo di mezzi di trasporto idonei.

6. La lettera *b*) del comma 64 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è abrogata.

Art. 2.

(Utilizzo della Carta della cultura giovani per i viaggi di istruzione)

1. All'alinea del comma 357 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: « o di lingua straniera » sono inserite le seguenti: « e a viaggi di istruzione ».

Art. 3.

(Gratuità dei libri di testo)

1. Al fine di garantire il pieno diritto allo studio e assicurare la prosecuzione e l'estensione degli interventi previsti dall'articolo 27, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, agli alunni appartenenti a nuclei familiari con ISEE fino a 35.000 euro annui che frequentano fino all'ultimo anno dell'obbligo scolastico è garantita la gratuità totale dei libri di testo. A tal fine, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è incrementata di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

